



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE

RETI E INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO E DEI BENI DI PROPRIETÀ O
IN GESTIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Definizione economica dell'appalto e rapporti contrattuali



CAPITOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	4
ART. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.2 DEFINIZIONI	5
ART. 1.3 DURATA.....	6
ART. 1.4 AMMONTARE DELL' APPALTO	6
ART. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO	7
ART. 1.6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	8
1.6.1. Modalità tecniche GENERALI.....	8
1.6.2. Gestione dei rifiuti, controlli della Stazione Appaltante e approvvigionamento dei materiali	9
1.6.3. Modalità e tempistiche d'attivazione.....	9
1.6.4. Contabilizzazione dei lavori	10
1.6.5. MODALITA' DI TRASMISSIONE E COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE FINALE	10
1.6.6. ESEMPIO COMPOSIZIONE DI CONTABILITA' LAVORI COMPLETO DELLA MODULISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'EMISSIONE DEL BUONO D'ORDINE.....	13
ART. 1.7 NORME DI SICUREZZA	17
ART. 1.8 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	18
CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	19
ART. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI - DISPOSIZIONI DI LEGGE	19
ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	19
ART. 2.3 PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA	20
ART. 2.4 ESECUZIONE DEI LAVORI IN CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA	21
ART. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 2.6 GARANZIA DEFINITIVA.....	22
ART. 2.7 COPERTURE ASSICURATIVE	24
ART. 2.8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	24
ART. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
ART. 2.10 PENALI.....	25
ART. 2.11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	25
ART. 2.12 SICUREZZA DEI LAVORI	27
ART. 2.13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
ART. 2.14 TERMINI DI PAGAMENTO	28
ART. 2.15 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 2.16 RINVENIMENTI	31
ART. 2.17 BREVETTI DI INVENZIONE	31
ART. 2.18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO.....	32
ART. 2.19 REVISIONE DEI PREZZI.....	36
ART. 2.20 CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.....	36
ART. 2.21 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	37
ART. 2.22 VALIDITÀ DELL'OFFERTA	37
ART. 2.23 CUSTODIA DELL'AREA DI INTERVENTO.....	37
CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	38
ART. 3.1 NORME GENERALI	38
3.1.1. Sfalci e Tosature di Erbe.....	38
3.1.2. Manutenzione di Aiuole Sempreverdi.....	38
3.1.3. Trattamenti con Diserbanti.....	38
3.1.4. Ancoraggio di Alberi.....	38
3.1.5. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sulle Piante e Arbusti; Spollonature, Potature, Abbattimenti e Lievo Ceppaie.....	38
3.1.6. Manutenzione Siepi ed Arbusti.....	38
3.1.7. Decespugliamento - Diradamento Del Sottobosco - Estirpazione Del Sottobosco In Aree Incolte da Destinare a verde Pubblico	38
3.1.8. Trasporti	39
3.1.9. Noleggi.....	39
ART. 3.2 LAVORI IN ECONOMIA.....	39
CAPITOLO 4 QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI	40
ART. 4.1 NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	40
CAPITOLO 5 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	41
ART. 5.1 ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI.....	41
ART. 5.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	41
5.2.1. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sulle Piante e Arbusti; Spollonature, Potature, Abbattimenti e Lievo Ceppaie.....	41



5.2.2.	Decespugliamento - Diradamento del Sottobosco - Estirpazione del Sottobosco in Aree Incolte da Destinare a Verde Pubblico.....	43
5.2.3.	Manutenzione Siepi ed Arbusti.....	44
5.2.4.	Manutenzione di Aiuole Fiorite Munite di Piantine da Fiore o Fornite di Cespugli Fioriti o Sempreverdi	44
5.2.5.	Lavori di Raschiatura delle Erbacce.....	44
5.2.6.	Trattamenti di Disinfezione e Disinfestazione.....	45
5.2.7.	Trattamenti con Diserbanti.....	45
ART. 5.3 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI		45



CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE** e delle pertinenze esterne relative a impianti, reti e beni in gestione o di proprietà della Stazione Appaltante, situati nel territorio della **Provincia di Sondrio**.

Ambito di Intervento e Articolazione

Il servizio è suddiviso in **n. 6 Aree Operative (6 Lotti)** e comprende tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte. Le attività, volte a supportare le funzioni già esercitate dalla Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite in conformità alle modalità, all'entità e alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Obblighi dell'Appaltatore

L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle **regole dell'arte**. L'Appaltatore è tenuto ad agire con la massima diligenza professionale nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti.

AREA OPERATIVA	LOTTO/ZONA	COMUNI
OVEST - VALCHIAVENNA	1	MADESIMO, CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO, CHIAVENNA, MESE, PIURO, VILLA DI CHIAVENNA, GORDONA, PRATA CAMPORTACCIO, SAMOLACO, NOVATE MEZZOLA E VERCEIA
OVEST - MORBEGNO	2	PIANTEDO, DELEBIO, ANDALO VALTELLINO, ROGOLO, DUBINO, MANTELLO, CINO, CERCINO, TRAONA, COSIO VALTELLINO, MELLO, PEDESINA, ALBAREDO PER SAN MARCO, RASURA, BEMA, GEROLA ALTA, MORBEGNO, CIVO, DAZIO E TALAMONA; VALMASINO, ARDENNO, FORCOLA, TARTANO
CENTRO - SONDRIO	3	BUGLIO IN MONTE, BERBENNO IN VALTELLINA, COLORINA, FUSINE, CEDRASCO, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO E CAIOLIO
CENTRO - SONDRIO	4	SONDRIO, ALBOSAGGIA, PIATEDA, FAEDO VALTELLINO, POGGIRIDENTI, MONTAGNA IN VALTELLINA, CHIESA IN VALMALENCO, LANZADA, CASPOGGIO, TORRE S. MARIA, SPRIANA, TRESIVIO, PONTE, CHIURO E CASTELLO DELL'ACQUA
EST - TIRANO	5	TIRANO, TEGLIO, BIANZONE, APRICA, VILLA DI TIRANO, SERNIO, LOVERO, VERVIO, TOVO S. AGATA, MAZZO DI VALTELLINA, GROSIO E GROSOTTO
EST - ALTAVALLE	6	SONDALO, VALDISOTTO, BORMIO, VALDIDENTRO, VALFURVA E LIVIGNO



OLTRE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO SI CHIARISCE CHE I LAVORI POSSONO RIGUARDARE ANCHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE CHE DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO, REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI ED IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO ANCHE SU E PER BENI DI PROPRIETÀ DI S.EC.AM. S.P.A. O IN GESTIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.

Le attività oggetto del presente appalto consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde e delle pertinenze esterne agli impianti del Sistema Idrico Integrato. Gli interventi sono finalizzati a garantire la piena accessibilità ai manufatti, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la salvaguardia del decoro ambientale e la prevenzione di danni strutturali causati dalla vegetazione.

Elenco delle Attività Principali

Le prestazioni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Gestione del Tappeto Erboso: Sfalcio periodico della vegetazione erbacea con raccolta e smaltimento dei residui (ove previsto) o gestione mediante mulching, garantendo il mantenimento di un'altezza idonea all'ispezionabilità dei manufatti.
- Interventi sulle Alberature: Potature di contenimento, diradamento, rimonda del secco e messa in sicurezza di rami instabili o interferenti con le infrastrutture.
- Controllo della Vegetazione Infestante: Operazioni di decespugliamento meccanico e diserbo selettivo per l'eliminazione di rovi e specie arbustive infestanti.
- Ripristino e Bonifica: Interventi di disbosco selettivo, abbattimento di esemplari arborei ammalorati o pericolosi e successiva rimozione meccanica o chimica delle ceppaie (fresa-ceppi).
- Igiene e Pulizia: Raccolta e allontanamento di eventuali rifiuti rinvenuti nelle aree verdi e trasporto del materiale di risulta presso centri di recupero o smaltimento autorizzati.

Ambito di Intervento

I lavori interesseranno i siti di pertinenza del SII situati nel territorio della Provincia di Sondrio, con particolare riferimento a:

- Bacini di accumulo e serbatoi pensili/interrati;
- Opere di captazione (sorgenti e pozzi);
- Stazioni di pompaggio e rilancio;
- Impianti di depurazione e nodi idraulici (sconnessioni);
- Aree tecniche e sedi amministrative in gestione.

Requisiti Esecutivi

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.Lgs. 81/08). L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente:

- Manodopera specializzata: Personale dotato di comprovata esperienza nel settore del verde e regolarmente formato.
- Parco Mezzi idoneo: Attrezzature (decespugliatori, trattorini, cippatrici, piattaforme aeree) di efficienza tale da garantire la continuità del servizio e il rispetto dei tempi contrattuali.

Art. 1.2 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti condizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- Stazione Appaltante: Società per l'Ecologia e l'Ambiente – S.EC.AM. S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio - Tel. 800239291 - PEO: segreteria@secam.net - PEC: segreteria@pec.secam.net Codice Fiscale: 80003550144 - Partita IVA: 00670090141 - Reg. imprese di Sondrio: 80003550144 - REA: 47753 - Cap. Soc.: € 3.120.000,00 i.v.
- Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio



d'Imprese alla quale viene affidato l'appalto.

Art. 1.3 DURATA

L'efficacia dei contratti decorre dalla data di trasmissione della lettera di aggiudicazione, l'impresa verrà attivata da S.ec.am. S.p.a. secondo le modalità successivamente specificate all'art 1.6.3, e si estende fino al 31/12/2026.

Art. 1.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

Per i diversi lotti di gara, si presumono i seguenti importi di lavori da affidare:

LOTTO	COMUNI	IMPORTO PRESUNTO LOTTO	STIMA ONERI SICUREZZA Non soggetti a ribasso ai sensi D. Lgs. 81/2008	TOTALE + IVA	CIG
1	MADESIMO, CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO, CHIAVENNA, MESE, PIURO, VILLA DI CHIAVENNA, GORDONA, PRATA CAMPORTACCIO, SAMOLACO, NOVATE MEZZOLA E VERCEIA	72.375,00 €	2.625,00 €	75.000,00 €	
2	PIANTEDO, DELEBIO, ANDALO VALTELLINO, ROGOLO, DUBINO, MANTELLO, CINO, CERCINO, TRAONA, COSIO VALTELLINO, MELLO, PEDESINA, ALBAREDO PER SAN MARCO, RASURA, BEMA, GEROLA ALTA, MORBEGNO, CIVO, DAZIO E TALAMONA; VALMASINO, ARDENNO, FORCOLA, TARTANO	77.200,00 €	2.800,00 €	80.000,00 €	
3	BUGLIO IN MONTE, BERBENNO IN VALTELLINA, COLORINA, FUSINE, CEDRASCO, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO E CAILO	43.425,00 €	1.575,00 €	45.000,00 €	
4	SONDRIO, ALBOSAGGIA, PIATEDA, FAEDO VALTELLINO, POGGIRIDENTI, MONTAGNA IN VALTELLINA, CHIESA IN VALMALENCO, LANZADA, CASPOGGIO, TORRE S. MARIA, SPRIANA, TRESVIO, PONTE, CHIURO E CASTELLO DELL'ACQUA	96.500,00 €	3.500,00 €	100.000,00 €	
5	TIRANO, TEGLIO, BIANZONE, APRICA, VILLA DI TIRANO, SERNIO, LOVERO, VERVIO, TOVO S. AGATA, MAZZO DI VALTELLINA, GROSIO E GROSOTTO	57.900,00 €	2.100,00 €	60.000,00 €	
6	SONDALO, VALDISOTTO, BORMIO, VALDIDENTRO, VALFURVA E LIVIGNO	38.600,00	1.400,00 €	40.000,00 €	

Per un totale complessivo presunto pari ad **€ 400.000,00 + IVA** fino al 31/12/2026

Gli importi sopraindicati sono puramente indicativi al solo scopo di quantificazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.



Considerata la particolare tipologia dei lavori richiesti, non è possibile in questa fase quantificare in maniera precisa gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi D. Lgs. 81/2008 che sono stati stimati considerando una percentuale del 3,5% sugli importi a base d'asta per ciascun Lotto.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra i Comuni e la Stazione Appaltante, la risoluzione del predetto Contratto di Servizio o la revoca del servizio afferente al presente Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà la decadenza automatica dei contratti stipulati; in tal caso gli Appaltatori non potranno richiedere alcun risarcimento danni a S.EC.AM. S.p.A.

Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. previsto nel bando o nell'invito a offrire;
2. nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente;
3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
4. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

1. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. di appalti basati su un accordo quadro;
3. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
5. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

S.Ec.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di avviare procedure indipendenti per l'affidamento di prestazioni analoghe a quelle in oggetto, esclusivamente qualora sopravvengano esigenze di carattere eccezionale, non prevedibili al momento della sottoscrizione, fermo restando il rispetto del principio di non frammentazione artificiosa degli affidamenti.



Art. 1.6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1.6.1. Modalità tecniche GENERALI

Le modalità tecniche generali sono riferite ai lavori di manutenzione delle opere a verde di ciascuna delle 6 Aree Operative della Provincia di Sondrio, così come precedentemente individuate; pertanto, sarà cura dell'Appaltatore adempiere alle disposizioni ivi contenute.

L'Appaltatore dovrà indicare un referente per i lavori oggetto del presente appalto, specificando una mail e un numero di telefono mobile da utilizzare come canale di comunicazione ufficiale con il Responsabile di Zona, Coordinatore Operativo di Zona di S.Ec.Am. S.p.a.

I lavori dovranno essere continuati fino al loro completamento, salvo eventuali diverse disposizioni espressamente comunicate all'Appaltatore dal Responsabile Tecnico dell'impresa.

S.Ec.Am. S.p.a. fornirà all'Appaltatore la documentazione necessaria a localizzare le infrastrutture presso le quali dovranno essere svolte le prestazioni di cui al presente capitolato.

Le infrastrutture non sempre sono raggiungibili con automezzi.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà considerare che i prezzi unitari si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi all'accesso, al trasferimento e al trasporto di materiali, attrezzature e mezzi necessari all'esecuzione delle lavorazioni. Tali operazioni potranno rendersi necessarie anche mediante percorrenza a piedi lungo tracce, mulattiere o sentieri.

Le caratteristiche tecniche relative ai vari lavori riguardanti l'appalto saranno disposte per ogni intervento dal Responsabile di Zona, Coordinatore Operativo di Zona di S.Ec.Am. S.p.a.

Il Responsabile S.Ec.Am. indicherà per ogni intervento l'estensione dell'area oggetto di manutenzione che indicativamente può essere così stimata:

INFRASTRUTTURA	ESTENSIONE AREA DI LAVORO
Sorgenti:	area all'interno della recinzione (se presente) o area circostante la captazione per un raggio di 10 metri. In genere circa 200 m ²
Sconnessioni	area all'interno della recinzione (se presente) o area circostante la sconnessione per creare un passaggio di 3 metri;
Sentieri:	larghezza di 1 metro a cavallo del sentiero;
Serbatoi	area all'interno della recinzione (se presente) o area circostante il serbatoio per creare un passaggio di 3 metri;
Pozzi:	area all'interno della recinzione (se presente) o area circostante la captazione per un raggio di 10 metri. In genere circa 320 m ² ;
Sollevamenti	area all'interno della recinzione (se presente) o area circostante la stazione di sollevamento per creare un passaggio di 3 metri;
Depuratori	area all'interno della recinzione



1.6.2. Gestione dei rifiuti, controlli della Stazione Appaltante e approvvigionamento dei materiali

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D.lgs. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale"), i rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente appalto si considerano prodotti dall'Appaltatore, quale soggetto la cui attività genera detti rifiuti.

L'Appaltatore è responsabile della gestione dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 188, 188-bis, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nonché delle ulteriori norme vigenti in materia di tracciabilità, deposito temporaneo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate da soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

L'Appaltatore dovrà conservare ed esibire, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti, inclusi formulari di identificazione, registri di carico e scarico, attestazioni di conferimento e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

I controlli, le verifiche e le ispezioni effettuati dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 114, 115, 116 e 119 del D.lgs. 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici") non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti da vizi, difetti o difformità dell'opera, dei materiali impiegati o delle lavorazioni eseguite.

Restano integralmente applicabili gli obblighi di garanzia previsti dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, nonché le responsabilità dell'Appaltatore per l'esecuzione a regola d'arte delle opere e per il rispetto delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Le attività di controllo svolte dalla Stazione Appaltante non comportano alcuna limitazione del potere di contestazione successiva, né fanno sorgere diritti, pretese o aspettative in capo all'Appaltatore relativamente alle lavorazioni o ai materiali oggetto di verifica.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile della qualità, idoneità e conformità delle opere e dei materiali, anche qualora la Stazione Appaltante abbia effettuato verifiche o controlli in corso d'opera.

L'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori può essere effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante oppure, previa autorizzazione della stessa, dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nei limiti dei prezzi di elenco contrattuale, previa deduzione del ribasso d'asta, se applicabile, e solo per materiali già accettati dal Responsabile di Zona.

Nel caso in cui l'Appaltatore proceda all'anticipazione dei materiali, egli è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante – nella persona di S.Ec.Am. S.p.A. – la documentazione comprovante l'acquisto, ivi incluse le bolle di accompagnamento, le fatture e ogni ulteriore documento richiesto ai fini della verifica contabile e amministrativa.

La Stazione Appaltante provvederà al rimborso dei materiali anticipati dall'Appaltatore solo previa verifica della conformità della documentazione presentata, della rispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali e della loro effettiva necessità ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore risponde della qualità, idoneità e conformità dei materiali approvvigionati, anche qualora ne abbia anticipato l'acquisto per conto della Stazione Appaltante, restando ferme le responsabilità previste dal Codice Civile e dal D.lgs. 36/2023.

1.6.3. Modalità e tempistiche d'attivazione

Il numero di infrastrutture presenti nei file KMZ è indicativo e non vincolante per S.Ec.Am. che durante il periodo contrattuale attiverà l'intervento solo dove riterrà necessario.

L'attivazione avverrà da parte del Responsabile di Zona, Coordinatore Operativo di Zona di S.Ec.Am.



S.p.a. tramite mail anticipata da chiamata telefonica agli indirizzi e recapiti del referente comunicati.
L'Appaltatore dovrà attivarsi e completare l'intervento entro il termine indicato sull'attivazione.

1.6.4. Contabilizzazione dei lavori

I lavori saranno contabilizzati in contraddittorio e registrati su apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante consistente in buoni di lavoro firmati giornalmente e a verifica finale dei lavori. Al seguito della contabilizzazione in contraddittorio dei lavori eseguiti, la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore un buono d'ordine. Il riferimento a tali buoni dovrà essere inserito, a cura dell'Appaltatore, sulle fatture mensili riepilogative dei lavori eseguiti.

- La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura secondo i criteri di cui all'elenco prezzi e della successiva art. **1.6.5.**
- Le lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile di Zona e Coordinatore Operativo di Zona che seguono il cantiere che ne verificheranno la correttezza.

Se le economie saranno ritenute ingiustificate o non conformi a quanto concordato saranno oggetto di contestazione.

Le lavorazioni in economia dovranno essere debitamente documentate e descritte nel dettaglio.

- Nei casi di voci non individuabili nell'elenco prezzi posto a base di gara, le stesse dovranno essere verificate prioritariamente sul Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia in vigore, o a seguire su altri listini Regionali in vigore indicanti opere simili. In alternativa è possibile creare nuove voci tramite analisi prezzi applicando il ribasso contrattuale.

- Nei casi di lavorazioni particolari con voci non individuabili né sull'elenco prezzi a base di gara né su quello Regionale della Lombardia in vigore, o altri listini Regionali in vigore indicanti opere simili, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con la formazione di **"NUOVI PREZZI"** ai quali sarà applicato lo stesso ribasso contrattuale.

Sarà possibile da parte della Stazione Appaltante, a seguito di sottoscrizione di verbali nuovi prezzi, formalizzare detti accordi anche con la revisione dell'EPU, ritrasmettendolo agli appaltatori per riceverne poi l'accettazione eventuale.

- Dovesse sussistere la necessità di utilizzare prezzi "A CORPO", gli stessi dovranno essere debitamente motivati attraverso specifica analisi prezzi da allegare alla contabilità che dovrà essere autorizzata.
- La quota parte relativa al contributo sicurezza non è soggetta a ribasso ai sensi del D.lgs 81/2008, la stessa è individuata sull'elenco prezzi.

1.6.5. MODALITA' DI TRASMISSIONE E COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE FINALE

Affinché si possa procedere alla contabilizzazione dei lavori ed al pagamento delle relative fatture l'appaltatore dovrà TASSATIVAMENTE comporre e fornire al Responsabile di Zona nel seguente ordine:

1. MOD-C2 debitamente compilato (riepilogo mensile con importi netti che verrà firmato per approvazione solo dal responsabile tecnico della stazione appaltante);
2. attivazione con indicazione della relativa commessa inviata nelle modalità previste dai responsabili tecnici dell'area operativa di competenza;
3. rapporto MOD-C1 debitamente compilato in tutte le sue parti completo di commessa e misure, firmato in contraddittorio dal direttore dei lavori e dal referente tecnico dell'impresa appaltatrice e dal Responsabile di Zona/coordinatore Operativo in qualità di preposto per la verifica degli adempimenti sicurezza cantieri;

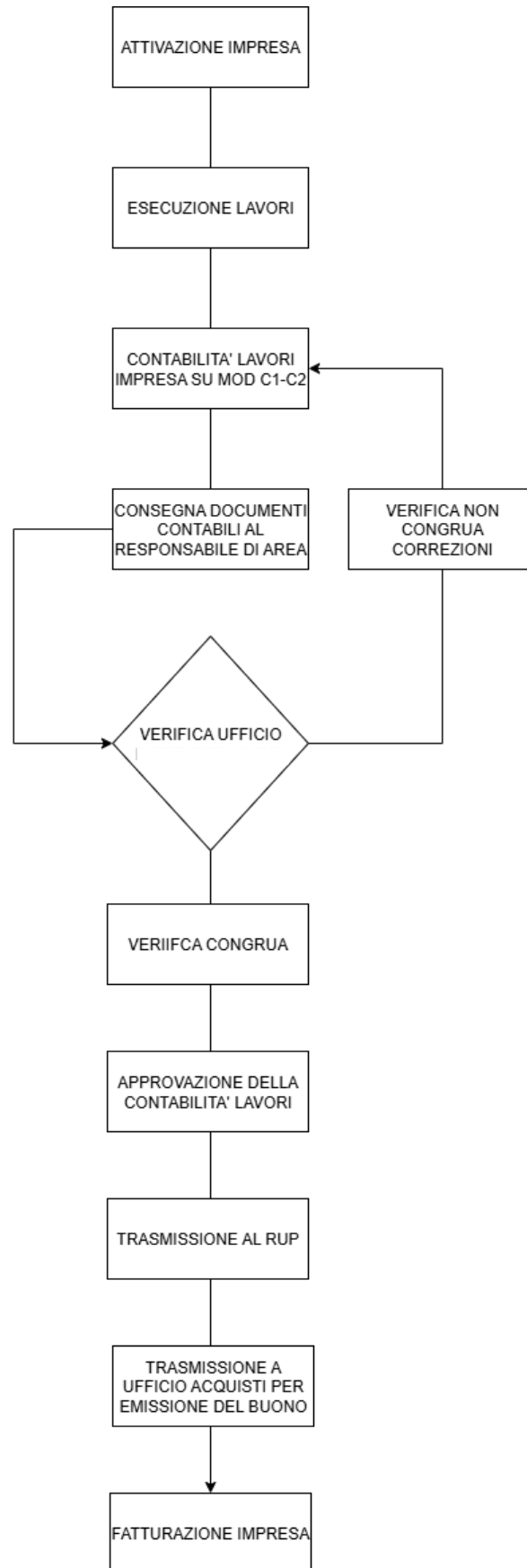


- a. as built - schema grafico esplicativo delle lavorazioni eseguite, completo delle misure sul retro del rapportino MOD-C1 e documentazione fotografica attestante l'effettiva esecuzione dei lavori (la mancanza della documentazione fotografica, sarà oggetto di contestazione);
- b. a fine mese l'appaltatore dovrà compilare il rapportino MOD-C2, riepilogativo di tutti i rapportini MOD-C1 del mese stesso.

Quanto sopra, dovrà essere trasmesso al Responsabile Tecnico di Area della Stazione Appaltante per la verifica contabile. I file trasmessi dovranno essere in formato pdf firmati ed in formato editabile (Excel). Le condizioni sopramenzionate sono necessarie affinché si possa procedere alla contabilizzazione.

Sarà a discrezione della Stazione Appaltante prendere i relativi provvedimenti, così come previsto dalla normativa vigente, per il ritardo di consegna della modulistica sopracitata per il rilascio del relativo buono d'ordine, oltre due mesi dalla fine mese di riferimento.

**NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE ANTECEDENTI L'EMISSIONE DEL "BUONO D'ORDINE"
DA PARTE DELL'UFFICIO ACQUISTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**





**1.6.6. ESEMPIO COMPOSIZIONE DI CONTABILITÀ LAVORI COMPLETO DELLA MODULISTICA
RICHIESTA AI FINI DELL'EMISSIONE DEL BUONO D'ORDINE**

MODULO CONTABILE RIEPILOGATIVO MENSILE C2

MOD-C2

	IMPRESA:	RAGIONE SOCIALE	LOTTO	XX
	CONTRATTO:	CIG:	CONTABILITÀ MESE DI:	GENNAIO 2025
COMMESSA	COMUNE	LAVORAZIONE	IMPORTO NETTO COMPRESO ONERI SICUREZZA	PROG. MOD-C1
XXXXXXX	XXXXXXX	Descrizione da C1 XXXXXXXXXXXXX	0,00 €	1
XXXXXXX	XXXXXXX	Descrizione da C1 XXXXXXXXXXXXX	0,00 €	2
TOTALE MESE SOMMA MOD-C1			0,00 €	
TOTALE MESE DA FATTURARE IVA ESCLUSA			0,00 €	
APPROVATO SECAM IN DATA:		FIRMA:		



SCHEMA DI ATTIVAZIONE

		Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio N. verde 800.239.291 Fax 0342 212181 www.secam.net E-mail: segreteria@secam.net PEC: segreteria@pec.secam.net																																
	Ditta incaricata:																																	
	NOME IMPRESA APPALTATRICE																																	
In relazione al contratto di "Lavori di Manutenzione", si invita l'Impresa in indirizzo a procedere all'esecuzione dei seguenti lavori:																																		
<table><tr><td>Comune: SONDRIO</td><td colspan="3">Via/Località/Frazione: VIA VANONI</td></tr><tr><td>Tipo di Lavoro da eseguire:</td><td colspan="3">DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</td></tr><tr><td>Lotto/Area Operativa:</td><td colspan="3">0</td></tr><tr><td>Progressivo Attivazione N.</td><td>01_01</td><td>Anno</td><td>2025</td></tr><tr><td>Data: 01/07/2024</td><td colspan="3">Commessa 250000D200</td></tr><tr><td>Data Inizio lavori: 01/07/2024</td><td colspan="3">Ora: 8:00</td></tr><tr><td>Durata Stimata dei lavori:</td><td colspan="3">5 Giorni</td></tr><tr><td>Referente Secam di Area o Zona per i lavori:</td><td colspan="3">NOME COGNOME REFERENTE SE:340 0000000</td></tr></table>			Comune: SONDRIO	Via/Località/Frazione: VIA VANONI			Tipo di Lavoro da eseguire:	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO			Lotto/Area Operativa:	0			Progressivo Attivazione N.	01_01	Anno	2025	Data: 01/07/2024	Commessa 250000D200			Data Inizio lavori: 01/07/2024	Ora: 8:00			Durata Stimata dei lavori:	5 Giorni			Referente Secam di Area o Zona per i lavori:	NOME COGNOME REFERENTE SE:340 0000000		
Comune: SONDRIO	Via/Località/Frazione: VIA VANONI																																	
Tipo di Lavoro da eseguire:	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO																																	
Lotto/Area Operativa:	0																																	
Progressivo Attivazione N.	01_01	Anno	2025																															
Data: 01/07/2024	Commessa 250000D200																																	
Data Inizio lavori: 01/07/2024	Ora: 8:00																																	
Durata Stimata dei lavori:	5 Giorni																																	
Referente Secam di Area o Zona per i lavori:	NOME COGNOME REFERENTE SE:340 0000000																																	
Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:																																		
<i>Richiesta alla Polizia Municipale del Comune/Enti competenti delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.</i> <i>Copia delle suddette autorizzazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente a SECAM oltre alla copia da esporre in prossimità del Cartello di Cantiere.</i> <i>Redazione di Piano Operativo di Sicurezza specifico per i lavori oggetto della presente comunicazione e trasmissione a SECAM.</i> <i>Predisposizione e posa del "Cartello di cantiere" con l'indicazione di tutti i dati richiesti.</i> <i>Verifiche e richieste di sottoservizi di proprietà o in gestione ad altri Enti.</i>																																		
C.F.: 80003550144 - P.I.: 00670090141 - Reg. imprese di Sondrio: 80003550144 - REA: 47753 - Cap. Soc.: € 3.120.000,00																																		



MODULO CONTABILE SINGOLO INTERVENTO/ATTIVAZIONE C1

MOD-C1

	IMPRESA:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					LOTTO	XX	
	COMMESSA:	123456789					MESE:	Gennaio 2023	
	COMUNE DI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					PROGRESSIVO:	1	
	INDIRIZZO DEL CANTIERE:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					DATA RAPPORTINO:	XX/XX/XXXX	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI:									
Riparazione perdita sulla rete acquedotto in via..... del comune di									
COD. E.P	DESCRIZIONE	U.M.	N.	LARG	LUNG	H	TOTALE QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
									€ 0,00
TOTALE LORDO									€ 0,00
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO								0%	€ 0,00
TOTALE NETTO COMPRESO ONERI SICUREZZA									€ 0,00
SOPRALLUOGO DA PARTE DEL PREPOSTO:									
CORRETTO UTILIZZO DPI:						☐	SI	☐	NO
CORRETTO ULIZZO CARTELLINISTICA SICUREZZA:						☐	SI	☐	NO
CORRETTO ULIZZO ATTREZZATURE:						☐	SI	☐	NO
NOTE/SEGNALAZIONI NON COFORMITÀ:									
DATA:									
FIRMA:									
		FIRMA					DATA		
DIRETTORE LAVORI									
IMPRESA									

Pagina 1 di 2



MOD-C1

RILIEVO - SCHEMI DI CANTIERE

Pagina 2 di 2



Art. 1.7 NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

A) Valutazione dei rischi da interferenze:

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, considerata altresì la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, S.E.C.A.M. S.p.A. precisa che è di competenza dell'Appaltatore la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) inerente al servizio in parola qualora sussistano attività interferenti per la gestione di rischi sovrapposti.

A seguito dell'Aggiudicazione si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento.

Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, l'Impresa Appaltante dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

A tal proposito si precisa che, prima dell'inizio del servizio, verrà svolta presso la sede di S.E.C.A.M. S.p.A. una riunione con l'Appaltatore, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Alla riunione di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni società coinvolta nell'appalto.

A seguito della ricezione da parte della comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, il concorrente affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento indicante la procedura e/o l'istruzione operativa inerente al servizio oggetto del presente Capitolato ed ogni eventuale informazione di rilievo riguardo alla salute e sicurezza nel luogo dove verrà svolto il servizio medesimo.

B) Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte:

La documentazione di cui all'art. 2.12, unitamente al documento di valutazione dei rischi di cui art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento via PEC della lettera di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Nel caso il presente appalto venga assegnato ad un'associazione temporanea o consorzio d'impresе, la documentazione dovrà pervenire a S.E.C.A.M. S.p.A. per il tramite della mandataria dell'associazione stessa.

Qualora la documentazione risulti incompleta o carente, S.E.C.A.M. S.p.A. assegnerà un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di scadenza per la presentazione di quanto richiesto, trascorso inutilmente il quale l'impresa Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante il corso delle attività e della Patente a Crediti come definita dall'art. 2.3

C) Attività Titolo IV D.Lgs.81/08

L'appalto in oggetto, per la natura del lavoro (Manutenzione Verde) è classificato come servizio, pertanto non si applica il Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili.



Art. 1.8 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In qualità di soggetto la cui attività produce rifiuti, come previsto dal presente CSA, l'appaltatore per poter svolgere le prestazioni in parola:

- dovrà essere iscritto in categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; tale iscrizione dovrà avere appositi CER (CER 200201 e/o 020107 e/o altri CER) necessari al trasporto dei rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto in parola presso impianti autorizzati allo smaltimento;

o in alternativa:

- dovrà essere iscritto in categoria 1 oppure categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; secondo le disposizioni della Deliberazione 16 settembre 2015 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione dovranno avere appositi CER (CER 200201 e/o 020107 e/o altri CER) necessari al trasporto dei rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto in parola presso impianti autorizzati allo smaltimento.

In alternativa a quanto sopra l'Appaltatore dovrà indicare in sede di gara la necessità di ricorrere al subappalto dei servizi di trasporto e conferimento del materiale di risulta delle lavorazioni.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie al trasporto dei rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto in parola presso impianti autorizzati allo smaltimento (CER 200201 e/o 020107 e/o altri CER) in regime di "conto di terzi".

Considerata la natura dei lavori da affidare, al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione dei lavori, i concorrenti potranno presentare l'offerta per un **NUMERO MASSIMO DI 2 LOTTI DI GARA.**

Per ciascun lotto per cui l'appaltatore intende presentare l'offerta, dovrà essere garantita la capacità dell'esecuzione delle lavorazioni in modo indipendente.

Ciò si traduce nel garantire il possesso **PER CIASCUN LOTTO** di adeguata manodopera, organizzata in squadre da minimo due addetti per ciascuna squadra, e di idonei automezzi per il raggiungimento dei luoghi e per il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie, come di seguito indicato:

AREA	LOTTO	n. SQUADRE	n. AUTOMEZZI
OVEST - VALCHIAVENNA	1	2	2
OVEST - MORBEGNO	2	3	3
CENTRO - SONDRIO	3	2	2
CENTRO - SONDRIO	4	3	3
EST - TIRANO	5	2	2
EST - ALTAVALLE	6	2	2

A titolo esemplificativo: nel caso in cui l'appaltatore decida di presentare un'offerta per i lotti "1" e "4", dovrà garantire il possesso di 5 squadre indipendenti (ciascuna composta da minimo due addetti) e 5 automezzi adeguati.



CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI - DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 37/2008 (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- le polizze di garanzia;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.



Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Responsabile di Zona.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 2.3 PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA

NOTA: La patente a crediti è obbligatoria se si opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, per come definiti dall'art. 89 del D.Lgs 81/08.

L'appaltatore deve essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza (art. 27, c.1 del d.lgs. 81/2008)⁽¹⁾ con punteggio pari o superiore a 15 crediti (art. 27, c.10 del d.lgs. 81/2008)⁽²⁾ o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 27, c. 15 del d.lgs. 81/2008)⁽³⁾ in corso di validità.

Prima dell'avvio dei lavori, la stazione appaltante verifica la validità della predetta patente⁽⁴⁾ tramite la piattaforma digitale del Ministero competente in quanto le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare in cantiere se privi, se questa è sospesa o se il punteggio è inferiore a 15 crediti, tuttavia, è comunque consentito portare a termine le attività oggetto di appalto o subappalto già



in corso, a condizione che i lavori eseguiti abbiano superato il 30% del valore complessivo del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 81/2008 in materia di provvedimenti sanzionatori.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, con facoltà per la stazione appaltante di applicare le misure previste dal contratto, ivi incluse le penali e la risoluzione per inadempimento.

L'omessa verifica da parte della stazione appaltante⁽⁵⁾ della patente a crediti per la sicurezza comporta ai sensi dell'art. 157, c. 1 lett. c) del d.lgs. 81/2008 una sanzione amministrativa pecuniaria, dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Art. 2.4 ESECUZIONE DEI LAVORI IN CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:



- o invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- o formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- o al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- o al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato: degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la Stazione Appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Oltre a quanto sopra riportato, la Stazione Appaltante può prevedere specifiche azioni in caso di mancata ottemperanza alle attivazioni come previste di procedere, qualora ritenuto dalla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in caso di reiterate inadempienze (pari ad almeno tre mancata risposte alle attivazioni).

Art. 2.6 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, come preventivamente specificato all'interno della determina a contrarre da questa Stazione Appaltante, deve costituire garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al **5%** dell'importo contrattuale; essendo l'appalto di importo **inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice**, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del codice.



La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

1. al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
3. all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione Appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio



o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 2.7 COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al **5%** della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 2.8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è autorizzato, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, esclusivamente per i servizi di trasporto dei rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto in parola presso gli impianti autorizzati nel caso in cui l'Appaltatore non sia iscritto alla categoria 2bis, categoria 1, categoria 4 dell'Albo



Nazionale Gestori Ambientali.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie al trasporto dei rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto in parola presso impianti autorizzati allo smaltimento (CER 200201 e/o 020107 e/o altri CER) in regime di "conto di terzi".

Art. 2.10 PENALI

In caso di mancata esecuzione delle prestazioni affidate e attivate (art. Art. 1.5 e art. 1.6.3), la Stazione Appaltante, previa formale costituzione in mora e assegnazione di un termine essenziale per l'adempimento, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione in danno, affidando i lavori a terzi o ad altri appaltatori già contrattualizzati. In tale evenienza, verrà applicata all'Appaltatore inadempiente una penale pari al 10% del valore dei lavori non eseguiti, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal differenziale di costo per l'affidamento a terzi.

Costituiscono grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1456 c.c.:

1. Il ricorso all'esecuzione in danno per più di tre episodi;
2. Un ritardo ingiustificato superiore a tre giorni consecutivi nell'avvio o nella prosecuzione delle attività.

In tali ipotesi, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta (PEC), incamerando la garanzia definitiva e applicando la penale del 10% sul valore residuo del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora una causa di forza maggiore, debitamente comprovata, impedisca l'esecuzione del contratto per un periodo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto o risolverlo, corrispondendo esclusivamente l'importo delle prestazioni correttamente eseguite fino a quel momento, con espressa esclusione di indennizzi, risarcimenti o rimborsi per mancato guadagno.

La Stazione Appaltante procederà al recupero delle penali e dei maggiori danni subiti mediante compensazione sui crediti vantati dall'Appaltatore in forza dei certificati di pagamento o di altre somme dovute in dipendenza del contratto. Qualora tali somme risultino insufficienti, la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fino a concorrenza del debito residuo.

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia, l'Appaltatore è obbligato al suo reintegro entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per ogni ulteriore eccedenza non coperta dai crediti o dalla garanzia, l'Appaltatore resterà obbligato alla rifusione diretta entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante.

Art. 2.11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli



infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.



Art. 2.12 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore deve consegnare la documentazione di seguito elencata:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08	1.	Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (in alternativa autocertificazione e prima pagina del documento timbrata e firmata)
	2.	Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08
	3.	Dichiarazione organico medio annuo dei dipendenti (indicare anche la qualifica) ed il contratto collettivo applicato)
	4.	Indicazione del nominativo del soggetto (o dei soggetti) della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/08 (solo se impresa affidataria)
	5.	Piano Operativo di Sicurezza (Art. 96- D.Lgs. 81/08)
	6.	DUVRI (Art. 26- D.Lgs. 81/08 - ove necessario – valutato caso per caso)
	7.	Relazione Valutazione Rumore (Titolo VIII, capo II - D.Lgs. 81/08)- Se non inserita nel POS
	8.	Relazione Valutazione Vibrazioni (Titolo VIII, capo III - D.Lgs. 81/08) - Se non inserita nel POS
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	☒	9. Dati organizzativi del sub-appalto (a cura dell'impresa principale – se richiesto)
	☐	10. Dichiarazione anagrafica impresa (timbrata e firmata)
	☐	11. Dichiarazione del datore di lavoro di presa visione delle aree di cantiere e del PSC se stilato (timbrata e firmata) - Se applicabile
	☐	12. Elenco dei dipendenti risultanti dal libro unico (apporre dichiarazione "Il Datore di lavoro si impegna ad aggiornare l'elenco a seguito di eventuali cambiamenti riguardanti il cantiere")
	☒	13. Idoneità sanitaria alla specifica mansione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08
	☐	14. Copia della denuncia all'Inail e alla Cassa Edile di nuovo lavoro temporaneo
	☐	15. Copia della denuncia della trasferta dei lavoratori alla Cassa Edile di competenza
	☒	16. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 , di macchine, attrezzature e opere provvisorie
	☒	17. Consegna dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, controfirmata dagli stessi
	☒	18. Lettere di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
	☒	19. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
	☒	20. Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08. Attestati in merito la formazione per dirigenti, lavoratori e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;



☒	21. Attestati inerenti alla formazione specifica dei singoli lavoratori. In relazione alla segnaletica stradale per preposto e per lavoratore come da Decreto Interministeriale 04/03/2013, e ove necessario, sugli spazi confinati come da Decreto del presidente della repubblica 177/2011, sull'utilizzo di DPI di terza categoria come da D.Lgs.81/08 e relativa idoneità sanitaria come da D.Lgs. 81/08 (tale documentazione deve essere consegnata preventivamente all'esecuzione dei lavori cui si riferisce)
☐	22. Attestati e relativi aggiornamenti in merito la formazione per gli addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro (piattaforme di lavoro elevabili, gru mobile, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, escavatore, pala caricatrice, terna, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, patentini saldatore PE, acciaio ecc.
☐	23. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere - Se applicabile

Art. 2.13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.14 TERMINI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo dei lavori eseguiti rimetterà la fattura al seguente indirizzo:

S.EC.AM. S.p.A. S.p.A. - Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio

Qualora si riscontrassero anomalie e/o imprecisioni, l'Appaltatore, su richiesta di S.EC.AM. S.p.A., trasmetterà in copia la documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal destinatario.

Non potranno essere in ogni caso fatturati lavori per cui non sia stato emesso, da parte di S.Ec.Am. S.p.A., il buono d'ordine.

Una volta attestata la regolarità della prestazione, verrà trasmesso agli uffici competenti il benestare al pagamento della fattura a 90 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.

In ogni caso è vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del



17 dicembre 2010.

Art. 2.15 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- 1) Richieste ed autorizzazioni in merito all'occupazione del suolo pubblico all'ente competente ed ogni onere ad esso connesso.
- 2) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 4) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 5) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo "Penali, Premio di Accelerazione" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 6) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
- 7) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 8) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 9) La pulizia quotidiana delle aree di cantiere e degli accessi, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 10) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.
- 11) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Stazione Appaltante e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 12) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.



- 13) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- 14) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 15) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- 16) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 17) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 18) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 19) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- 20) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- 21) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 22) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- 23) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- 24) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- 25) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;



26) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore ha l'onere di individuare e richiedere, tutti i nulla osta, permessi, autorizzazioni e assensi tecnici necessari presso i soggetti terzi (Consorti di bonifica, autorità idrauliche, gestori di sottoservizi, Enti locali, privati, ecc.) interessati, anche indirettamente, dall'area di cantiere o dalle lavorazioni.

Restano in capo all'Appaltatore l'osservanza delle prescrizioni impartite dai suddetti enti e l'onere economico per diritti di istruttoria, sopralluoghi o canoni, da intendersi già compensati nel prezzo d'appalto. Sono esclusi esclusivamente i titoli abilitativi edilizi/paesaggistici e gli atti di assenso definitivi afferenti all'opera in quanto tale (es. SCIA, Permesso di Costruire, Autorizzazione Paesaggistica), già acquisiti dalla Stazione Appaltante.

In particolare, l'Appaltatore dovrà perfezionare a propria cura, spese e rischio ogni accordo bonario o convenzione con privati per l'occupazione temporanea di aree, il transito e l'accesso ai luoghi, manlevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o dell'accesso ai fondi.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinanti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 2.16 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2003, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della Responsabile di Zona, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.17 BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e



commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Responsabile di Zona, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del Certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.



Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, **l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale** si può procedere ad un accordo bonario⁽²⁾.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;



- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l'appaltatore può rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. È nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale⁽⁵⁾ viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa determina la nullità del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresì, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'1 % del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio



arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione⁽⁷⁾ è proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.



I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso⁽⁹⁾ a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 2.19 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali qualora si verifichi una variazione dei costi dei materiali o della manodopera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

In conformità al comma 2 della citata norma, la revisione sarà riconosciuta esclusivamente per la quota eccedente la soglia del 5 per cento e nella misura dell'80 per cento di tale eccedenza.

La variazione sarà accertata sulla base degli indici sintetici ISTAT più aggiornati e pertinenti alla tipologia di prestazione (specificamente l'indice relativo ai servizi di manutenzione del verde e servizi agricoli), confrontando il valore al momento della formulazione dell'offerta con quello rilevato al momento della prestazione.

Art. 2.20 CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Stazione Appaltante, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei Certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Stazione Appaltante sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.



Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 2.21 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che la stazione appaltante indirà.

Art. 2.22 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione.

Art. 2.23 CUSTODIA DELL'AREA DI INTERVENTO

L'Appaltatore assume la custodia e la piena responsabilità delle aree di cantiere e di tutti i beni, materiali e manufatti in esse esistenti, indipendentemente dalla loro proprietà. L'onere della tutela e della vigilanza rimane a totale carico dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori.



CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Responsabile di Zona abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1. Sfalci e Tosature di Erbe

La valutazione è effettuata a superficie (mq) sull'area effettiva d'intervento. Il prezzo s'intende comprensivo di taglio, raccolta, carico e trasporto dei materiali di risulta a impianto autorizzato.

3.1.2. Manutenzione di Aiuole Sempreverdi

I lavori di manutenzione delle aiuole sempreverdi vanno misurati a superficie (mq).

3.1.3. Trattamenti con Diserbanti

Misurati sulla superficie (mq) effettivamente trattata nel rispetto delle limitazioni all'uso di prodotti fitosanitari.

3.1.4. Ancoraggio di Alberi

L'ancoraggio con pali tutori è valutato secondo Elenco Prezzi. Per interventi su piante vetuste o instabili, qualora non previsti, si procederà mediante redazione di Nuovo Prezzo ex Art. 11 del D.Lgs. 36/2023, garantendo la pubblica incolumità.

3.1.5. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sulle Piante e Arbusti; Spollonature, Potature, Abbattimenti e Lievo Ceppaie

Tutte le operazioni di spollonatura, di potatura, di abbattimento, lievo ceppaie, ecc. saranno valutate a numero ed in base all'altezza o come specificatamente indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.6. Manutenzione Siepi ed Arbusti

I lavori di manutenzione relativi alla potatura degli arbusti ed alla manutenzione delle siepi dovranno essere valutati a numero per quanto concerne la potatura e a m per quanto riguarda le siepi come specificatamente indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.7. Decespugliamento - Diradamento Del Sottobosco - Estirpazione Del Sottobosco In Aree Incolte da Destinare a verde Pubblico

I lavori di decespugliamento sono valutati a superficie (mq) e soltanto per le parti di lavoro effettivamente svolto e secondo l'indicazione dei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.



3.1.8. Trasporti

Il prezzo unitario compensa i materiali di consumo, la mano d'opera, gli oneri di scarica/impianto e ogni spesa accessoria.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

3.1.9. Noleggi

Le macchine devono essere fornite in perfetto stato di efficienza e conformi al D.Lgs. 81/08 ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 3.2 LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

I prezzi per i lavori in economia saranno desunti dal Prezzario di riferimento indicato nel bando, al netto del ribasso d'asta offerto. Qualora non presenti, si procederà mediante nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente, applicando una maggiorazione fissa per spese generali ed utile d'impresa solo se non già inclusi nell'analisi del prezzo.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Responsabile di Zona le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal Responsabile di Zona, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.



CAPITOLO 4

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 4.1 NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località o fornitore o marca che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Stazione Appaltante.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Stazione Appaltante può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Stazione Appaltante o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Stazione Appaltante provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la Certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Stazione Appaltante o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o Certificazione.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. n. 203/2003 fatto salvo la autorizzazione della stazione appaltante.



CAPITOLO 5

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 5.1 ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI

L'Appaltatore con la Responsabile di Zona contrassegnerà con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul tronco le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.

La Responsabile di Zona si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.

Il periodo di abbattimento delle piante viene stabilito dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato, si potranno abbattere in qualunque periodo dell'anno, tranne i mesi compresi tra marzo e luglio, per salvaguardare l'avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dal Responsabile di Zona andranno abbattute nel più breve tempo possibile. L'Appaltatore stesso dovrà far notare al Responsabile di Zona le piante sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.

Nel caso di abbattimento di arbusti, l'Appaltatore con la Responsabile di Zona contrassegnerà con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potrà procedere all'abbattimento.

In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con idonea macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni della Responsabile di Zona, che a sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno.

Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, sarà cura dell'Appaltatore prendere ogni misura cautelativa nei confronti delle reti tecnologiche aeree (illuminazione, cavi elettrici, telefonici ed altro) restando l'Appaltatore esclusivamente responsabile degli eventuali danni.

Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche con riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato dal Responsabile di Zona.

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente.

La Responsabile di Zona potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all'interno dello scavo.

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. I residui legnosi del diceppamento e gli esiti del decespugliamento potranno essere triturati ed utilizzati come sostanza organica ammendante da distribuire in cantiere.

Art. 5.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

5.2.1. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sulle Piantе e Arbusti; Spollonature,



Potature, Abbattimenti e Lievo Ceppaie

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile di Zona. E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbature e trattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dal Responsabile di Zona. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute, previa autorizzazione della Responsabile di Zona, a cura e spese dell'Appaltatore effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura dell'Appaltatore di provvedere all'immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra.

Il legname ed il frasame proveniente dalla potatura dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dell'Appaltatore.

Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa, allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.

Per potatura ordinaria si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma.

Per potatura straordinaria si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dal Responsabile di Zona per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa.

La potatura dovrà essere effettuata in modo che la superficie del taglio risulti liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua; non deve comunque essere lesionata la zona del collare.

Riguardo il periodo dell'anno in cui effettuare le potature, occorre distinguere le latifoglie, per le quali è opportuno intervenire nella fase di riposo vegetativo, dalle conifere, per le quali il periodo più indicato è quello estivo; in tutti i casi nel periodo di schiusura delle gemme e della fioritura è bene non procedere con le operazioni di potatura.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici.

La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Responsabile di Zona.

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Responsabile di Zona);
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la



pubblica incolumità;

- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dal Responsabile di Zona, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;

- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà depositato nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore.

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dal Responsabile di Zona. Tale operazione dovrà essere eseguita scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperienti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.

In nessun caso l'Appaltatore potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Responsabile di Zona che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di procedere all'applicazione di una adeguata penalità per ogni pianta potata non in conformità con le norme impartite.

Durante il corso dei lavori si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi particolari, ritenuti tali dal Responsabile di Zona, è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli addetti ai lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie e di segnaletica che si rendessero necessarie per l'esecuzione degli interventi.

5.2.2. Decespugliamento - Diradamento del Sottobosco - Estirpazione del Sottobosco in Aree Incolte da Destinare a Verde Pubblico

Se si vuole percorrere la via più economica, purché l'area interessata si presti ad un tale intervento, si dà fuoco al soprassuolo, avendo cura però, di formare delle linee parafuoco (fasce di terreno sgombrate da qualsiasi materiale combustibile) disposte lungo il perimetro dell'appezzamento da decespugliare. Se l'appezzamento è grande, si potrà dividerlo con delle linee parafuoco disposte perpendicolarmente alla direzione del vento. Sul posto dovrà essere presente una autobotte per impedire la propagazione del fuoco ad altri appezzamenti. Tale autobotte dovrà avere una portata di almeno 4 o 5 m³ di acqua, munita di getto potente e di lunghi tubi per meglio controllare il fuoco.

Una volta sgombrato il terreno, si dovrà dissodarlo, sradicando ciocchi e radici. Questo lavoro potrà essere eseguito con macchine pesanti in grado di scassare il terreno almeno fino a 60 cm di profondità.

I ciocchi e le radici saranno asportati oppure bruciati su luogo, ove possibile.

Se sul terreno da decespugliare si trovano solo piante non legnose quali: rovi, canne, cannuce, ecc. si potranno bruciare come indicato precedentemente.

Per l'estirpazione delle radici basterà eseguire una lavorazione profonda 40-50 cm.

Il lavoro di decespugliamento può essere fatto anche a mano con accette, roncole o decespugliatori a motore, tagliando tutti gli sterpi al colletto ed asportandoli dal campo o bruciandoli sul campo stesso a piccole quantità per volta.



5.2.3. Manutenzione Siepi ed Arbusti

I cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni della Responsabile di Zona, tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di fioritura.

Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa.

La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. La Responsabile di Zona si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.

Il numero di tagli non sarà inferiore a tre nel corso dell'annata, e cioè uno primaverile, uno all'inizio dell'estate ed uno a fine estate.

Nel corso dell'appalto potrà essere richiesta alla Ditta Appaltatrice la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.

L'Appaltatore, durante i lavori di potatura, è inoltre obbligato:

- a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;
- b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli imminenti pericoli;
- c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Responsabile di Zona, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi;
- d) a ritirare giornalmente con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.

5.2.4. Manutenzione di Aiuole Fiorite Munite di Piantine da Fiore o Fornite di Cespugli Fioriti o Sempreverdi

Le fioriture nelle aiuole dovranno essere stagionali. Ad ogni cambiamento di fioritura si dovrà vangare l'aiuola. Il terreno delle aiuole dovrà essere mantenuto libero dalle infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale. Se qualche piantina morirà dovrà essere prontamente sostituita. Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, onde permettere una fioritura più ricca ed abbondante.

Le somministrazioni di concimi in copertura saranno stabilite dal Responsabile di Zona. Parimenti saranno stabilite dal Responsabile di Zona le operazioni per eventuali passaggi da una fioritura all'altra, e l'Appaltatore dovrà prontamente eseguirle in maniera tale che le aiuole rimangano senza fioritura non più di una settimana.

5.2.5. Lavori di Raschiatura delle Erbacce

Le erbe presenti, lungo le cordature stradali, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici dovranno essere eliminate mediante l'uso di pale quadre (badili da raspare) avendo cura di eliminare il più possibile l'apparato radicale delle infestanti senza rovinare la pavimentazione esistente.



Il lavoro di raschiatura potrà essere richiesto anche nei riquadri sterrati attorno agli alberi piantati lungo le strade. Durante l'esecuzione di tale operazione si dovranno evitare danni alle piante site nella formella.

In caso di lesioni alla corteccia saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice i danni subiti e subendi della pianta.

5.2.6. Trattamenti di Disinfezione e Disinfestazione

Nella composizione delle miscele da irrorare, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai prodotti ed alle percentuali stabilite dal Responsabile di Zona, la quale stabilirà anche i giorni e le ore in cui si eseguiranno i trattamenti. Nelle alberate stradali i trattamenti si eseguiranno preferibilmente in ore notturne.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà eseguire i trattamenti con macchine di potenza adeguata al particolare lavoro da eseguire. Ad irrorazione avvenuta il fusto e le foglie delle piante trattate dovranno essere completamente bagnati, le foglie specialmente nella parte inferiore.

Per il trattamento di piante d'alto fusto occorrerà usare macchine che siano in grado di mandare il liquido almeno qualche metro sopra l'altezza degli alberi (dai 35 ai 40 m).

Occorreranno quindi degli atomizzatori dotati di motore \$MANUAL\$ capaci di spingere il liquido nebulizzato dagli appositi ugelli, alla altezza necessaria per una perfetta irrorazione dei soggetti da trattare.

Tutti gli operatori che eseguono le anzidette operazioni dovranno essere muniti di autorizzazione all'uso dei presidi fitosanitari.

5.2.7. Trattamenti con Diserbanti

Ove fosse necessario intervenire per l'eliminazione completa delle infestanti erbacee od arbustive (lungo i marciapiedi e le recinzioni, luoghi incolti, piazzali inghiaciati o bitumati, ecc.) si ricorrerà, a discrezione della Responsabile di Zona, all'uso di erbicidi o disseccanti.

Durante i lavori di diserbo chimico si useranno pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori muniti di apposita campana di protezione, onde evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto e la possibilità di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di intervento, siano dette essenze pubbliche che private.

Eventuali danni, arrecati al patrimonio verde dinanzi citato, saranno a carico della Ditta assuntrice, con relativo risarcimento, ritenendosi con ciò sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale derivante dall'improprio uso di meccanismi o di prodotti chimici, nei riguardi di persone, animali o cose.

Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, saranno prontamente raccolti ed asportati a discarica in luoghi reperiti a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 5.3 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi



stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.